

INTERPELLANZA

ACCORDO tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43)

del 1° agosto 2011

Motivazione principale dell'introduzione nel lontano 1974 «[...] Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito; considerando che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera; tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti e/le lavorano come frontalieri nei Cantoni [...]».

Partendo dalla premessa che è giusto che il ristorno sia stato congelato in quanto non sono stati rispettati proprio questi accordi e le principali motivazioni originarie sono totalmente cambiate e la legge spesso e volentieri "messa nel dimenticatoio" e mal "sfruttata"...

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

1. chi e quando è stato deciso che una parte dei ristorni rimanga a Roma e da chi è stato avallato, visto e considerato che in nessun articolo di tale Accordo viene citata tale eventualità? O meglio, l'art. 4 precisa *"Le autorità italiane provvederanno a trasferire **dette somme** ai Comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate"*.
2. Quando hanno avuto luogo le ultime riunioni annuali per definire l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del succitato accordo? (Secondo i presupposti dell'art. 5 *"**Almeno una volta l'anno** si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti [...], per **l'esame dei problemi** inerenti all'applicazione del presente Accordo. In questa occasione i rappresentanti italiani **informeranno quelli svizzeri** circa l'utilizzazione delle somme come sopra **messe a disposizione** dei suddetti Comuni."*)
3. Gli organi competenti svizzeri sono stati esaurientemente informati sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dei vari Comuni italiani e quando è stata l'ultima riunione? (Sempre secondo l'art. 5).
4. Le spese sostenute dai Comuni italiani sono state dimostrate in questi anni, siamo stati informati e sono documentate, e chi le verifica? L'art. 2 recita: *"... come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni."*
5. Punto 4: chi verifica? Se è compito del Ticino, quale ufficio se ne occupa? O è di competenza di Berna?
6. Esiste un verbale redatto e controfirmato dalle due parti (Svizzera-Italia) per le mie domande poste sopra?
7. Non sussisterebbero i presupposti per un annullamento totale di tale accordo proprio secondo l'art. 2 modificato in tal senso? *"come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni ticinesi e dal Cantone a causa dei frontalieri che risiedono sul **nostro** territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio."*

Giancarlo Seitz
Attilio Bignasca